



REGOLAMENTO ELETTORALE

CAPO I

ORGANI COLLEGIALI

Art. 1: Organi collegiali

(1) Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto.

(2) Sono composti da rappresentanti delle varie componenti della vita scolastica. Le funzioni di questi organi sono regolate tramite la Legge Provinciale (LP) 20/1995 la Deliberazione della Giunta provinciale n. 2523/2003 (Statuto della studentessa e dello studente).

(3) Gli organi collegiali dell'Istituto comprensivo sono:

- a) il Consiglio di classe;
- b) il Collegio docenti unitario e di sezione;
- c) il Consiglio di Istituto;
- d) il Comitato dei Genitori;
- e) Il Comitato di valutazione del servizio docenti
- e) l'Organo di garanzia.

(4) Compiti e funzionamento degli organi collegiali sono definiti sulla base della LP 20/1995 e dal Capo I del Regolamento d'Istituto.

(5) Hanno carattere elettivo la componente genitori nei Consigli di classe, la componente genitori e docenti nel Consiglio d'Istituto, il Comitato di valutazione del servizio delle/i docenti e l'Organo di Garanzia.

CAPO II

Art. 2: Elettorato attivo e passivo

(1) Il diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti delle/gli insegnanti spetta al personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che il giorno delle elezioni risulta in servizio nella scuola.

(2) L'elettorato passivo spetta alle/i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o assunti per un periodo di almeno centottanta giorni, in servizio nella scuola il giorno delle elezioni.

(3) Per quanto riguarda l'elezione dei rappresentanti dei genitori, sia l'elettorato attivo sia quello passivo spettano a tutti i genitori che abbiano figlie/i iscritte/i presso la scuola.

(4) I requisiti previsti per l'esercizio dell'elettorato attivo devono essere posseduti il giorno delle elezioni.

(5) I requisiti previsti per l'esercizio dell'elettorato passivo devono essere posseduti il giorno della scadenza per la presentazione delle candidature.

Art. 3: Elezioni

(1) Il voto è personale e segreto.

(2) Ciascuna elettrici/ciascun elettore può esprimere un voto preferenziale qualora la sua categoria nell'organo collegiale sia rappresentata da uno o due membri; se le/i rappresentanti della sua categoria sono più di due, può esprimere fino a due voti preferenziali.

(3) Si intendono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti. Qualora più persone abbiano conseguito lo stesso numero di voti, risultano elette/i le/i candidati di maggiore età.

(4) Le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali hanno luogo entro il mese di settembre dell'anno di relativa scadenza. Le elezioni vengono indette dalla Dirigente, la quale ne cura il regolare svolgimento.

Art. 4: Compiti della Dirigente scolastica

(1) La Dirigente provvede all'individuazione della commissione elettorale, composta da due docenti e da un componente del personale della segreteria dell'Istituto, all'indizione ed alla comunicazione delle elezioni, all'istituzione dei seggi elettorali, alla predisposizione ed all'aggiornamento delle liste elettorali, alla verifica della sussistenza dei presupposti per le candidature, alla predisposizione delle schede elettorali, dei verbali e del restante materiale necessario per le elezioni e assicura un regolare svolgimento delle stesse.

(2) La Dirigente scolastica provvede altresì alla nomina degli eletti, alla prima convocazione dell'organo, alla sostituzione dei membri dimissionari e cura, inoltre, lo svolgimento delle elezioni suppletive.

Art. 5: Elezioni della componente genitori del Consiglio di classe

(1) I Consigli di classe sono costituiti dai docenti della singola classe e da due rappresentanti eletti dai genitori (art. 3, LP 20/1995)

(2) La Dirigente scolastica convoca le assemblee delle singole classi per iscritto con un preavviso di almeno cinque giorni.

(3) Il Consiglio è presieduto dalla Dirigente scolastica o da una/un docente da lei delegata/o.

(4) Prima di procedere alle elezioni le singole assemblee individuano un Presidente di seggio e due scrutatori, che conservano esclusivamente il diritto dell'elettorato attivo, con il compito di:

- gestire lo svolgimento delle elezioni;
- eseguire lo scrutinio finale;

- verbalizzare il risultato.
- (5) L'assemblea dei genitori procede all'elezione di due rappresentanti. Il voto si esprime su apposita scheda. Tutto il materiale per i seggi viene fornito dalla segreteria.
- (6) L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori della classe e ciascuna elettrice/elettore può esprimere **una sola** preferenza.
- (7) La Dirigente, entro cinque giorni dalle elezioni, proclamerà eletti i due genitori più votati; in caso di parità si applica il criterio della maggiore età.
- (8) La lista dei genitori eletti verrà resa pubblica sul sito dell'Istituto. Le/i rappresentanti rimangono in carica tre anni.
- (9) Ogni anno si svolgono le elezioni nelle classi prime e quarte della scuola primaria e nelle classi prime della scuola secondaria. Eventuali votazioni intermedie cesseranno di avere validità la massimo entro la scadenza del triennio (classi terze e quinte della scuola primaria e classi terze della scuola secondaria).

Art. 6: Il Comitato dei genitori

- (1) Le/i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe fanno parte di diritto del **Comitato dei Genitori** che è regolamentato dall'articolo 10 della Legge Provinciale 18 ottobre 1995, n. 20.
- (2) Con cadenza triennale il Comitato dei genitori rinnova le cariche. La convocazione del Comitato per il rinnovo delle cariche è di competenza della Dirigente scolastica con il seguente Ordine del giorno:
- insediamento del Comitato;
 - elezione della/del Presidente e della/del Vicepresidente;
 - informativa per l'elezione della componente genitori del Consiglio d'Istituto

Il Comitato dei genitori può istituire sottogruppi per i singoli plessi scolastici, sedi o sezioni, gradi e tipi di scuola.

- (3) Il Comitato dei genitori nella prima seduta, elegge i propri rappresentanti nell'Organo di garanzia (due per ogni plesso).

Art. 7: Elezioni del Consiglio d'Istituto

- (1) Il Consiglio d'Istituto è costituito da:
- a) cinque rappresentanti del personale docente;
 - b) una/un rappresentante del personale docente di tedesco – seconda lingua;
 - c) sei rappresentanti dei genitori delle alunne/degli alunni;
 - d) la Dirigente scolastica (di diritto);
 - e) la segretaria scolastica (di diritto, in qualità di rappresentante del personale non docente dell'Istituto).
- (2) Per le elezioni delle/dei **rappresentanti dei docenti** la Dirigente scolastica convoca, entro i termini previsti, il Collegio Docenti in seduta plenaria che procede all'elezione delle/i sei rappresentanti (cinque docenti di classe/disciplina, una/un docente di seconda lingua).
- (3) L'elezione avviene in forma diretta su schede appositamente predisposte.

(4) L'elezione avviene scegliendo tra le/i docenti che hanno espresso la propria candidatura per iscritto e presentata alla dirigenza.

(5) Le/gli insegnanti elettrici/ori possono esprimere due preferenze per l'elezione delle/i docenti ed una per la/il docente di tedesco L2.

(6) Risultano eletti due docenti per ogni plesso scolastico, di cui uno riservato alla/al docente di tedesco L2 che ha ottenuto il maggior numero di voti.

(7) Per le elezioni delle/dei **rappresentanti dei genitori** la Dirigente scolastica convoca, entro i termini previsti, il Comitato dei genitori che procede all'elezione delle/i proprie/i rappresentanti nel Consiglio d'Istituto.

(8) Tutte le/i componenti del Comitato dei genitori sono candidate/i e possono esprimere due preferenze.

(9) Possono essere eletti anche i genitori che non sono componenti del Comitato qualora facciano pervenire alla dirigenza la propria candidatura per iscritto entro le ventiquattro ore precedenti le elezioni.

(10) Di norma risultano eletti due genitori per ogni plesso scolastico. Nel caso in cui non ci siano candidature sufficienti in rappresentanza dei tre plessi, si considera prioritariamente il rapporto: quattro genitori della scuola primaria, due della scuola secondaria. Nel caso in cui anche questo non sia possibile, si procede garantendo la presenza di 6 rappresentanti della componente genitori.

(11) La/il Presidente del Consiglio d'Istituto viene eletta/o tra i rappresentanti dei genitori.

(12) Il Consiglio d'Istituto rimane in carica tre anni scolastici.

(13) Per la sostituzione dei membri eletti degli organi collegiali venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina dei primi non eletti.

(14) Qualora un membro resti definitivamente vacante, si procede a elezioni suppletive; per i rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto si procede con il sistema elettorale indiretto.

(15) In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

(16) In seguito alla scadenza della durata in carica degli organi collegiali, questi sono prorogati fino alla nomina dei nuovi e comunque non oltre il 15 novembre del relativo anno.

Art. 8: Prima convocazione del Consiglio d'Istituto

(1) Espletati gli adempimenti della proclamazione delle/gli elette/i e delle nomine relative alla componente genitori e a quella delle/dei docenti, La Dirigente scolastica convoca il Consiglio d'Istituto per la seduta costitutiva entro quaranta giorni dalla chiusura delle elezioni.

(2) All'inizio della stessa verrà eletta/o la/il Presidente e la/il Vicepresidente che devono necessariamente appartenere alla componente genitori.

Art. 9: Organo di garanzia

(1) L'Organo di garanzia, di cui all'art. 6 dello Statuto della studentessa e dello studente (DGP 2523/2003) è formato dalla Dirigente scolastica e da altri sei membri effettivi:

- tre rappresentanti dei docenti (uno della scuola primaria Don Bosco, uno della scuola primaria Langer ed uno della scuola secondaria di primo grado A. Negri) eletti dal Collegio docenti;
- tre rappresentanti dei genitori (uno della scuola primaria Don Bosco, uno della scuola primaria Langer ed uno della scuola secondaria di primo grado A. Negri) eletti dalle corrispondenti componenti scolastiche all'interno del Comitato dei genitori.

(2) Le componenti scolastiche eleggono anche i membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di incompatibilità.

(3) Oltre ai casi di incompatibilità previsti dall'articolo 30 della LP 17/1993, i/le rappresentanti dei docenti risultano incompatibili qualora appartengano al consiglio di classe della classe dell'alunna/alunno interessata/o al provvedimento disciplinare, mentre le/i rappresentanti dei genitori risultano incompatibili qualora appartengano alla classe o sono genitori di un alunno/alunna della classe interessata al ricorso.

(4) La presidenza dell'Organo di garanzia spetta a una/un rappresentante dei genitori.

(5) L'organo di garanzia, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, effettua un tentativo obbligatorio di conciliazione tra la/lo studentessa/studente (se si tratta di maggiorenni) o rispettivamente i suoi genitori e la/il coordinatrice/ore di classe o rispettivamente l'insegnante che ha promosso applicazione della sanzione disciplinare.

(6) In caso di accordo tra le parti viene redatto un verbale d'intesa, con il quale il procedimento si conclude. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, l'organo di garanzia decide in merito al ricorso.

(7) Per la validità della seduta è richiesta la presenza della Dirigente scolastica, della/del Presidente e di almeno altri due componenti, avendo cura che siano presenti i rappresentanti e i docenti del plesso nel quale si sono svolti i fatti.

(8) Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, non è prevista l'astensione e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

(9) L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

(10) Di ogni seduta viene redatto un verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato in Presidenza.

(11) L'organo di garanzia rimane in carica tre anni, fatte salve le sostituzioni dei membri che cessano il loro rapporto con la scuola.